

INDICE 19.07.2001

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del presente regolamento	pag.	1
Art. 2	Competenze	pag.	1
Art. 3	Responsabilità	pag.	1
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento	pag.	1
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico	pag.	2
Art. 6	Autorizzazioni di stato civile	pag.	2

CAPO II PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 7	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	pag.	2
Art. 8	Attività necroscopica	pag.	3
Art. 9	Funzioni del medico necroscopo	pag.	3
Art. 10	Cura della salma	pag.	3
Art. 11	Servizi necroscopici comunali	pag.	4
Art. 12	Deposito di osservazione ed obitorio	pag.	4
Art. 13	Autorizzazioni di polizia mortuaria	pag.	5

CAPO III FERETRI

Art. 14	Deposizione della salma nel feretro	pag.	5
Art. 15	Verifica e chiusura feretri	pag.	5
Art. 16	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag.	6
Art. 17	Fornitura gratuita di feretri	pag.	7
Art. 18	Targhetta di riconoscimento	pag.	7

CAPO IV DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

Art. 19	Principi generali dell'attività funebre	pag.	7
Art. 20	Trasporto funebre	pag.	8
Art. 21	Esercizio del trasporto funebre	pag.	8
Art. 22	Disciplina dell'attività funebre	pag.	8
Art. 23	Trasporti funebri istituzionali	pag.	9
Art. 24	Trasporti funebri a pagamento	pag.	9
Art. 25	Trasporto di resti mortali	pag.	9
Art. 26	Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei	pag.	9
Art. 27	Autorizzazione e requisiti	pag.	9
Art. 28	Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento	pag.	10
Art. 29	Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della Attività di trasporto funebre a pagamento	pag.	10
Art. 30	Esercizio dell'attività di impresa funebre	pag.	11
Art. 31	Dotazione organica e di mezzi	pag.	12
Art. 32	Correttezza professionale e commerciale dell'impresa	pag.	12
Art. 33	Regime del trattamento del personale dell'impresa	pag.	12
Art. 34	Idoneità dei mezzi e dei locali	pag.	13
Art. 35	Rapporti con le comunità religiose	pag.	13
Art. 36	Determinazione della tariffa di trasporto funebre	pag.	13
Art. 37	Diritti fissi	pag.	13
Art. 38	Controlli comunali	pag.	13
Art. 39	Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione	pag.	14

CAPO V CIMITERI

Art. 40	Cimiteri	pag.	14
Art. 41	Reparti speciali nel cimitero	pag.	15
Art. 42	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag.	15
Art. 43	Cimitero israelitico	pag.	15

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 44	Disposizioni generali	pag.	15
Art. 45	Camera mortuaria e deposito provvisorio	pag.	16
Art. 46	Deposito provvisorio di salme e di resti	pag.	16
Art. 47	Ossario Comunale e cinerario comune	pag.	16
Art. 48	Piano Regolatore Cimiteriale	pag.	16

CAPO VII SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 49	Caratteristiche delle loro sepolture e loro durata	pag.	17
Art. 50	Sepolture a pagamento e gratuite	pag.	17
Art. 51	Elementi collocabili sulle sepolture individuali	pag.	17
Art. 52	Deposito provvisorio	pag.	18

CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 53	Avvisi di scadenza	pag.	19
Art. 54	Esumazioni ordinarie	pag.	19
Art. 55	Raccolta delle ossa	pag.	19
Art. 56	Esumazione straordinaria	pag.	20
Art. 57	Estumulazioni ordinarie e straordinarie	pag.	20
Art. 58	Estumulazioni d'ufficio	pag.	20
Art. 59	Rimozione di sepolture per esigenze di servizio	pag.	20
Art. 60	Operazioni vietate - denuncia	pag.	21
Art. 61	Oggetti da recuperare	pag.	21
Art. 62	Disponibilità dei materiali	pag.	21

CAPO IX CREMAZIONE

Art. 63	Autorizzazione alla cremazione	pag.	21
Art. 64	Termini e modalità per la cremazione	pag.	21
Art. 65	Registri	pag.	22
Art. 66	Onerosità della cremazione	pag.	22
Art. 67	Urne cinerarie	pag.	22

CAPO X POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 68	Orario	pag.	22
Art. 69	Disciplina dei cimiteri	pag.	22
Art. 70	Divieti speciali	pag.	22
Art. 71	Fiori e piante ornamentali	pag.	23
Art. 72	Materiali ornamentali	pag.	23

CAPO XI CONCESSIONI

Art. 73	Sepolture private	pag.	23
Art. 74	Durata delle concessioni	pag.	24
Art. 75	Modalità di concessione	pag.	24
Art. 76	Uso delle sepolture private	pag.	25

Art. 77	Manutenzione ed obblighi del concessionario	pag.	25
Art. 78	Subentri	pag.	26
Art. 79	Rinuncia a concessione di aree libere	pag.	26
Art. 80	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	pag.	27
Art. 81	Rinuncia a concessione di manufatti	pag.	27
Art. 82	Costruzione dell'opera - termini	pag.	27
Art. 83	Revoca	pag.	28
Art. 84	Decadenza	pag.	28
Art. 85	Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag.	28
Art. 86	Estinzione	pag.	28

CAPO XII LAVORI PRIVATI SUI CIMITERI

Art. 87	Accesso al cimitero	pag.	29
Art. 88	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private		
	e collocazione di ricordi funebri	pag.	29
Art. 89	Responsabilità	pag.	29
Art. 90	Recinzioni aree - materiali di scavo	pag.	30
Art. 91	Introduzione e deposito di materiali	pag.	30
Art. 92	Orario di lavoro	pag.	30
Art. 93	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag.	30
Art. 94	Vigilanza	pag.	30

CAPO XIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 95	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti	pag.	31
Art. 96	Mappa	pag.	31
Art. 97	Annotazioni in mappa	pag.	31
Art. 98	Registro giornaliero delle operazioni	pag.	31
Art. 99	Schedario dei defunti	pag.	31
Art. 100	Scadenziario delle concessioni	pag.	32

CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101	Sanzioni	pag.	32
Art. 102	Cautele	pag.	32
Art. 103	Abrogazione di norme precedenti	pag.	32

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1937 n° 1265 e successive modificazioni e aggiunte;
- al Regio Decreto 9 luglio 1939 n° 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria"

ha per oggetto

il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenze del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. la visita necroscopica;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri presso l'obitorio;
- c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18;
- d. l'uso delle celle frigorifere presso l'obitorio;
- e. il trasporto funebre nell'ambito del Comune quando sia richiesto per non abbienti, dichiarati tali dal servizio sociale del Comune;
- f. l'inumazione, la cremazione e l'esumazione per le salme i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa;
- g. la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h. la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- i. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 17.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- copia del presente regolamento;
- l'orario di chiusura ed apertura dei cimiteri comunali;

- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione;
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONI DI STATO CIVILE

Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

La Giunta, tramite accordi con le A.S.L. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.

L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

CAPO II

PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 7 - FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ARTICOLO 8 – ATTIVITÀ NECROSCOPICA

L'A.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.

L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.

Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può in via generale, di concerto con l'A.S.L. e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.

Il riscontro diagnostico sui cadaveri, da svolgersi entro 48 dal decesso previa informativa al Comune, così come l'eventuale rettifica della scheda di morte a seguito di riscontro o di autopsia, sono disciplinate dalla legge.

ARTICOLO 9 - FUNZIONI DEL MEDICO NECROSCOPO

Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.

Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.

L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.

Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'A.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

ARTICOLO 10 - CURA DELLA SALMA

Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.

Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

ARTICOLO 11 – SERVIZI NECROSCOPICI COMUNALI

La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo la legge n. 142/90 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Salvo le incombenze svolte dalla A.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.

Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra Pubblica Autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

La Pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al servizio di Polizia Mortuaria.

La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo trasporto sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, ogni trasferimento della salma dal luogo del decesso per la celebrazione di esequie particolari su richiesta dei familiari, è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

ARTICOLO 12 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei situati presso l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, con la quale ha stipulato apposita convenzione.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco, o da un suo delegato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari dei deceduti.

Presso l'obitorio vengono svolte le seguenti funzioni:

- a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, in abitazioni dichiarate dall'A.S.L. inadatte, in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- b. deposito per un periodo di osservazione dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria dei cadaveri portatori di radioattività;

L'obitorio deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita che può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione da parte di persone a ciò delegate dal Sindaco.

Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal delegato del Sindaco.

Prima del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare per ciascun trasporto:

- a. l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b. gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- c. l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata una tantum.

All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.

L'A.S.L. provvede ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorità competente rilascia il passaporto mortuario.

Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 14 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 16.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti in fibra naturale (cotone, lana viscosa, lino o seta) o decentemente avviluppata in lenzuola di cotone.

Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 15 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., o personale tecnico all'uopo incaricato o delegato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 16. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante dalle tariffe individuate dalla Regione.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 16 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE CREMAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura oltre che al trasporto funebre e cioè:

a. per inumazione:

- il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole piallate nelle due facciate devono avere uno spessore conforme non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3,5. La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n° 285/1990.
- I feretri di salme provenienti da altri Comuni che siano stati estumulati potranno essere inumati nei cimiteri cittadini anche se non rispondenti alle indicazioni sopra riportate, purché nella parte superiore della cassa metallica venga praticata un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

b. per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n° 285/1990.
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché gli art: 26, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.

c. per trasporti da Comune a Comune, con percorsi inferiori a 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a cm. 2,5, a norma dell'art. 30, comma 5°, del D.P.R. n° 285/1990.

d. per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso:

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva vengono effettuati in ogni caso in duplice cassa secondo le prescrizioni di cui alla lettera a) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso da parte del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L., il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere accertata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nelle inumazioni l'impiego dei feretri di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministro della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n° 285/1990.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di speciali apparecchi autorizzati dal Ministero della Sanità, idoneamente assicurati all'interno o all'esterno, contenenti carbone attivo o altro materiale riconosciuto capace di fissare i gas di eccedenza provenienti dalla putrefazione dei cadaveri.

ARTICOLO 17 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all'articolo precedente punto a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000 n. 130 e loro strumenti attuativi.

ARTICOLO 18 – TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

ARTICOLO 19 – PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a. Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D. n. 773/31;
- b. Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c. Trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria ex D.P.R. 285/90.

L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile, o da soggetti costituiti secondo la legge 8 giugno 1990 N. 142.

L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

ARTICOLO 20 – TRASPORTO FUNEBRE

Costituisce trasporto funebre di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dal vigente regolamento locale di Igiene e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

ARTICOLO 21 – ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

Le autorizzazioni di Polizia Mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.

I Servizi Comunali preposti, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.

L'incaricato al trasporto è, anche agli effetti della legge penale, incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

Secondo quanto disposto dall'A.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.

Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalle ASL, anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.

ARTICOLO 22 – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

Compete al Sindaco con propria ordinanza disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a. Orari di svolgimento dei servizi;
- b. Orari di arrivo ai cimiteri;
- c. Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
- d. Giorni di sospensione dell'attività funebre;
- e. Viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- f. Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- g. Luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

ARTICOLO 23 – TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI

Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune, che li esercita direttamente o può affidarli a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- a. Salme provenienti da abitazioni inadatte o raccolte in luoghi pubblici dirette al deposito di osservazione;
- b. Salme di persone non abbienti o morte in solitudine;
- c. Cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca;

In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

E' sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso all'obitorio e da qui, su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dall'A.S.L., in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.

Su segnalazione dei servizi sociali potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000 n. 130 e loro strumenti attuativi.

ARTICOLO 24 – TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO

I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale diversi dai casi di cui al comma 4) dell'art. 23, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed autorizzate dal Comune.

ARTICOLO 25 – TRASPORTO DI RESTI MORTALI

Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla Circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, richiesti invece per il trasporto dei cadaveri.

E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere nelle condizioni di cui ai commi 1) o 2) dell'art. 27 del presente regolamento.

ARTICOLO 26 – TRASPORTO DI URNE CINERARIE E CASSETTE DI RESTI OSSEI

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

ARTICOLO 27 – AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, si sensi dell'art. 8 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

ARTICOLO 28 – REQUISITI DELLE IMPRESE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO

Le imprese di onoranze funebri che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del Comune di Mantova devono dimostrare il possesso dei requisiti minimi:

- a. Disponibilità continuativa di almeno un carro funebre (in proprietà o in possesso) e di una rimessa conformi alle disposizioni del regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990;
- b. Un responsabile dell'andamento dell'impresa e altro personale in misura non inferiore a tre unità per ogni sede o filiale, con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, se occorrente, purchè in regola con le vigenti norme assicurative e contributive. E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalentemente continuativa;
- c. Disponibilità continuativa nel Comune di una sede ove svolgere la trattazione degli affari;
- d. Dotazione organica e di mezzi prevista nell'art. 31 del presente regolamento.

Le imprese che forniscono servizi di trasporto funebre per conto di terzi devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a. Disponibilità continuativa di almeno due carri funebri e di una rimessa conformi alle disposizioni del regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990;
- b. Un responsabile dell'andamento dell'impresa e altro personale in misura non inferiore a cinque unità con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, se occorrente, purchè in regola con le vigenti norme assicurative e contributive;
- c. Dotazione organica e di mezzi prevista nell'art. 31 del presente regolamento;

Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 29 – CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO

Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione le seguenti situazioni, se gravanti sul responsabile dell'impresa, o, in caso di impresa funebre, anche sul personale addetto alla trattazione sui dolenti:

- a. Sentenza penale di condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni, o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione e il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio di una professione o arte, o dell'interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

- b. Procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 142, 143, 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c. Misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della L. 3.8.1988 n. 327, finchè durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d. Misure di sicurezza di cui all'art. 215 del C.P., finchè durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e. Misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. Sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 515 bis del C.P.;
- g. Contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza, di assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le prevenzioni della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h. Interdizione di cui all'art. 32 bis del C.P.;
- i. Incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del C.P.

ARTICOLO 30 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA FUNEBRE

L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza sul mercato. Esso è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del R.D. 18/6/1931 n. 773 ed alla disciplina prevista dal d.lgs 31/3/98 n. 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.

Il responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il direttore Tecnico, il quale ne svolge le funzioni direttive.

Qualora il Direttore Tecnico non sia il titolare dell'impresa si applicano gli artt. 2203 e seguenti del Codice Civile.

Ogni singola impresa partecipante a Consorzi o Associazioni è tenuta a disporre di un Direttore Tecnico responsabile dell'andamento.

Responsabili dell'andamento del Consorzio e dell'Associazione d'impresе sono le persone a cui è attribuita la direzione e la rappresentanza degli stessi ai sensi delle norme del Codice Civile.

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

Le imprese aventi sede in Mantova, che intendono esercitare la propria attività nel Comune, devono certificare ai servizi comunali preposti i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.

Le imprese devono tenere esposti al pubblico, in modo ben visibile, il listino delle prestazioni e forniture. L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli periodici e qualora riscontrasse delle irregolarità provvederà a comminare le sanzioni di cui al successivo art. 39.

Dette imprese devono produrre ai servizi comunali preposti e mantenere aggiornate:

- a. Certificazione circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- b. Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
- c. Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Dirigente del Servizio Comunale preposto valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.

Nel caso in cui i riscontri fossero negativi, il medesimo Dirigente avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 31 – DOTAZIONE ORGANICA E DI MEZZI

Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune devono dimostrare e comunicare al Comune, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di auto funebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire, per ogni servizio di trasporto funebre, un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorsi il carico e lo scarico della salme.

La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive integrazioni e modifiche. Il Comune si limita a prendere atto dell'esistenza del documento della sicurezza.

Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le dotazioni minimali per le diverse fattispecie di trasporto, condizioni alle quali le ditte, nelle more della definizione del piano della sicurezza, dovranno attenersi. In seguito varranno le dotazioni specificate da ogni piano di sicurezza.

Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.

L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento può peraltro documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzi dotati delle caratteristiche richieste anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata.

ARTICOLO 32 - CORRETTEZZA PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELL'IMPRESA

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a. Il richiedente il servizio è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b. L'utente ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
- c. Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d. Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e. Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
- f. Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g. Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- h. Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- i. Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità.

ARTICOLO 33 - REGIME DEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.

Il Comune vigila, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

ARTICOLO 34 - IDONEITÀ DEI MEZZI E DEI LOCALI

Le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria identificano i requisiti dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.

I locali per la sosta dei mezzi e del personale sono ubicati in edifici non residenziali o in bassi fabbricati non compresi in aree con destinazione residenziale e sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.

Il Sindaco individua le rimesse cittadine per la sosta dei carri funebri.

ARTICOLO 35 - RAPPORTI CON LE COMUNITÀ RELIGIOSE

L'autorizzazione Comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 36 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI TRASPORTO FUNEBRE

I trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio Comunale sono soggetti al pagamento di una tariffa massima determinata dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 16 lett. a) comma 1 del D.P.R. 285/1990, sentite le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia.

Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo, secondo quanto da lei prestabilito e a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta dei diritti fissi da versare all'Amministrazione Comunale, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

ARTICOLO 37 – DIRITTI FISSI

I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio Comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. 285/1990.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.P.R. 285/1990, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio Comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti. Nulla è dovuto per le salme destinate al crematorio provenienti da luoghi posti fuori dal territorio Comunale e per le salme in transito nel Comune o che vi effettuino la funzione religiosa e che non siano destinate ai cimiteri cittadini.

Il diritto fisso di cui al comma 2 del presente articolo non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio Comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali e per le salme di non abbienti per le quali viene effettuato un servizio funebre a carico del Comune.

Il diritto fisso, inoltre, non è dovuto per trasporti di ceneri, non contestuali al funerale, di resti ossei, di resti mortali e parti anatomiche non riconoscibili.

Sono esenti dal qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.

ARTICOLO 38 – CONTROLLI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.

Le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 285/1990.

Qualora gli addetti ai controlli, o altre Autorità preposte, rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti nell'articolo seguente, la revoca.

ARTICOLO 39 – SOSPENSIONE TEMPORANEA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Cause di sospensione temporanea sono le seguenti:

- a. Irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- b. Mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- c. Mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- d. Mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
- e. Mancato servizio;
- f. Ripetuta mancata esposizione al pubblico del listino dei prezzi forniture;
- g. Inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.

Cause di revoca sono le seguenti:

- a. di La sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell'arco un biennio;
- b. Le condizioni ostative di cui all'art. 29 del presente regolamento, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata.

CAPO V CIMITERI

ARTICOLO 40 - CIMITERI

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e 113 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 che ha modificato ed integrato la L. 8.6.1990 n. 142.

Nei cimiteri le attività inerenti la sepoltura, inumazione, tumulazione o cremazione, traslazione di salme o la raccolta resti mortali, ossa e ceneri sono svolte direttamente dal Comune oppure gestite in una delle forme previste dalla L. 142/1990 con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.

In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti Organi Comunali.

L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

Nel territorio del Comune esistono i seguenti cimiteri:

- a. Cimitero Monumentale di Angeli;
- b. Cimitero di Frassino;
- c. Cimitero di Formigosa;

Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).

Il Servizio Cimiteriale attua modalità operative rispettose dello stato particolare di disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

ARTICOLO 41 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

In almeno uno dei Cimiteri Generali sono istituiti reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura di nati-morti e dei feti.

Fermo restando il carattere civile dei cimiteri possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose.

Nei campi speciali delle comunità religiose i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture nel cimitero.

Qualora siano richiesti periodi superiori, l'area viene concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile alla scadenza; si applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture private.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.

ARTICOLO 42 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei casi non previsti al comma 1 e 2 l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, nonché s'oggetta al pagamento di una tariffa.

Nei reparti speciali, in quanto esistano, sono ricevute le salme di persone professanti culti acattolici, di persone morte a seguito di calamità, di militari ex combattenti o aventi comunque titolo, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.

L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri Comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteriale, per i funerali che si svolgono interamente nel Comune. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

ARTICOLO 43 - CIMITERO ISRAELITICO

Il Cimitero Israelitico è affidato alle cure della Comunità Israelitica, la quale provvede, con personale apposito, a quanto è stabilito nel presente Regolamento, in quello di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285/1990 ed in generale in tutte le disposizioni che riguardano i cimiteri.

Non si estendono al Cimitero Israelitico le norme del presente Regolamento incompatibili con la natura del cimitero.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 44 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 n. 285. e dal successivo art. 49.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 45 - CAMERA MORTUARIA E DEPOSITO PROVVISORIO

Ogni cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.

Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni. In difetto si disporrà la inumazione del feretro.

ARTICOLO 46 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME E DI RESTI

Le salme che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio in manufatti cimiteriali all'uopo destinati.

Il periodo di deposito non può superare i 24 mesi a meno che non venga richiesto in attesa di collocare la salma in una sepoltura in costruzione a cura del Comune; per tale deposito deve essere corrisposto il canone mensile previsto nel tariffario.

Decorso tale termine senza che sia provveduto alla rimozione delle salme, il Servizio notificherà formale diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto, le salme saranno inumate.

ARTICOLO 47 - OSSARIO COMUNALE E CINERARIO COMUNE

In ogni Cimitero è istituito un ossario comune per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal Comune o provenienti da Cimiteri soppressi.

E' istituito inoltre un cinerario comune per la conservazione collettiva in perpetuo delle ceneri.

ARTICOLO 48 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il consiglio comunale adotta il piano regolatore cimiteriale, previa acquisizione del parere dell'A.S.L.. Tale piano deve recepire le necessità del servizio cimiteriale nell'arco di almeno quindici anni.

Nell'elaborazione del piano dovrà essere tenuto in conto:

- a. L'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
- b. La valutazione della struttura recettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione in rapporto anche alla durata delle concessioni
- c. La dinamica registrata nei tempi delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d. Le eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e. Le zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a. Campi di inumazione comune;
- b. Loculi;
- c. Tombe e cappelle di famiglia;
- d. Cellette ossario e cinerario;
- e. Ossario comune;
- f. Cinerario comune;
- g. Camera mortuaria.

CAPO VII

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 49 - CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE E LORO DURATA

Le tipologie delle sepulture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepulture:

- a. Ad inumazione a rotazione decennale nei campi comuni di tipo tradizionale e nei campi comuni a verde. Nel cimitero monumentale sono disponibili, a scelta dei cittadini, campi comuni di tipo tradizionale e campi comuni a verde. I cittadini che scelgono per i propri defunti quest'ultima tipologia di sepoltura devono farne specifica richiesta scritta dichiarando di avere preso visione delle condizioni di cui all'art. 56, 2° comma, del presente regolamento;

- b. A tumulazione in loculi concessi a rotazione trentatrennale e nei manufatti a rotazione cinquantennale e novantennale (loculi di famiglia, tombe e cappelle) realizzati dal Comune, ovvero in cellette ossario o cinerario a rotazione trentatrennale;
- c. A tumulazione provvisoria delle salme, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi in nuovi fabbricati. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle relative tariffe.

Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.

ARTICOLO 50 -SEPOLTURE A PAGAMENTO E GRATUITE

Le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione e sono a pagamento secondo le tariffe previste in allegato al presente regolamento.

Sono gratuite le sepolture individuali nei seguenti casi:

- a. inumazione a turno ordinario di rotazione di 10 anni, quando si tratti di salme i cui parenti siano dichiarati dai servizi sociali del Comune non abbienti;
- b. esumazione o estumulazione, esclusivamente se finalizzate alla raccolta di ossa e ceneri destinate alle sepolture collettive nell'Ossario comune e nel C inerario comune.

Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, con determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Qualora il coniuge, un parente di I grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio è ammessa la concessione, su segnalazione di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila.

E' ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la concessione di loculi e cellette secondo quanto previsto dal successivo art. 74.

ARTICOLO 51- ELEMENTI COLLOCABILI SULLE SEPOLTURE INDIVIDUALI

Il piano regolatore cimiteriale disciplina le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali.

Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:

- a. Delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
- b. Del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità cittadina;
- c. Dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;
- d. Della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.

I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune devono essere stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.

Il Servizio Cimiteriale ha il compito di mettere in opera nei campi di inumazione gratuiti, salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, un cippo o una lastra, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma precedente, anche il numero progressivo di sepoltura.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale l'apposizione di un copri fossa realizzato in conformità alla disciplina tecnica prevista nei commi precedenti.

L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, da notificare anticipatamente agli uffici cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni

suscettibili di offendere la comune sensibilità previa diffida dell'interessato; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto.

Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, deve essere presentata sottoscritta dall'interessato anche la traduzione in lingua italiana.

Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero.

All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste rispettivamente dell'art. 101 del presente regolamento.

Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

ARTICOLO 52 - DEPOSITO PROVVISORIO

A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, le salme possono essere provvisoriamente deposte in appositi loculi o tombe di proprietà comunali o di altri privati già concessionari di loculi o tombe, dichiaratosi per iscritto disponibili, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. Lo stato di collocazione provvisoria della salma non potrà comunque superare i 24 mesi.

La concessione è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro fino alla sua agibilità;
- b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Dirigente del servizio cimiteriale limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione il Dirigente del servizio previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune a spese di coloro che hanno richiesto il deposito provvisorio.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 53 - AVVISI DI SCADENZA.

Il Servizio Cimiteriale ogni anno nel mese di ottobre provvederà a redigere l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza e delle esumazioni da effettuarsi nell'anno successivo. Provvederà inoltre a:

- a. Collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei campi interessati alle esumazioni;
- b. Ad affiggere agli ingressi dei Cimiteri avvisi indicanti i campi interessati alle esumazioni e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
- c. Dare comunicazione ai maggiori organi di informazione locale e a far pubblicare, in un giorno festivo, il testo dell'avviso di scadenza su almeno due quotidiani cittadini di maggiore diffusione.

ARTICOLO 54 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Le salme, nelle sepolture per inumazioni, sono esumabili in via ordinaria:

- a. non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in campo comune;
- b. alla scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepoltura privata.

Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno.

E' compito del Responsabile del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Per quanto possibile le operazioni devono essere svolte proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

ARTICOLO 55 – RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono forniti a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in:

- a. cellette ossario;
- b. in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza;
- c. collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso;
- d. ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Mantova.

In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a diciotto mesi. Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.

Qualora, durante il deposito di cui al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati gli oneri sostenuti.

Compatibilmente alla disponibilità di cellette, le ossa o le ceneri possono essere trasferite dagli aventi titolo da un Cimitero all'altro del Comune.

Il Comune provvede, su richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, al trasferimento dei resti o delle ceneri da un Cimitero cittadino all'altro.

ARTICOLO 56 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite, prima del termine ordinario di scadenza di cui all'art. precedente, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sepoltura e con parere favorevole dell'A.S.L., per trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero o per cremazione.

Per ragioni tecniche legate al mantenimento dello stato di decoro, non è consentita l'esumazione straordinaria nei campi di inumazione a verde del cimitero Monumentale, a meno che la stessa non sia disposta dall'Autorità Giudiziaria. I cittadini che scelgono di inumare i propri defunti nei campi comuni a verde sono tenuti, in sede di richiesta di detta tipologia di sepoltura, alla sottoscrizione della presa visione delle condizioni di cui al presente articolo.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990 n. 285.

ARTICOLO 57 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono regolate dal Sindaco con ordinanza.

Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni; Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima del termine su richiesta dei familiari e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Qualora al momento dell'estumulazione risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato previa apertura della cassa metallica, per un periodo di cinque anni.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione dei resti nella medesima sepoltura.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.

Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno sotto la vigilanza dell'Autorità sanitaria che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute.

ARTICOLO 58 – ESTUMULAZIONI D'UFFICIO

L'A.S.L. può per motivi di igiene segnalati anche dal servizio cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro ed il suo rivestimento con un ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo manufatto.

Gli oneri dell'operazione sono a carico del Comune nel caso di loculi individuali concessi dal medesimo, ovvero sono a carico del concessionario se gli inconvenienti vengano a manifestarsi in sepoltura privata.

ARTICOLO 59 – RIMOZIONE DI SEPOLTURE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

ARTICOLO 60 - OPERAZIONI VIETATE - DENUNCIA

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o tumulo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P..

ARTICOLO 61 – OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e dalla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio dei Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di diciotto mesi. Qualora non venissero reclamati, decorsi il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 62 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali d'arredo non vegetale passano nella diponibilità del servizio cimiteriali e sono depositati provvisoriamente nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.

A richiesta degli aventi titolo può essere autorizzata l'asporto fuori dal cimitero di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego nei cimiteri cittadini per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.

I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso i magazzini cimiteriali, previa autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale possono essere assegnati a richiesta di cittadini in precarie condizioni economiche per la sistemazioni di sepolture, di familiari, anche di fatto, per i quali è stato erogato il servizio gratuito.

CAPO IX CREMAZIONE

ARTICOLO 63 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art. 79 del D.P.R. 285/1990. L'esercizio della

cremazione è effettuato presso il Cimitero Monumentale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81, del D.P.R. 285/1990.

Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 64 - TERMINI E MODALITÀ PER LA CREMAZIONE

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 48 ore dal decesso.

Le cremazioni vengono programmate in ordine di prenotazione e devono essere eseguite entro 7 giorni dal ricevimento della salma qualora non si possa procedere alla cremazione contestualmente all'arrivo della salma, il feretro dovrà essere collocato in idonea cella frigorifera in attesa della cremazione. Per ragioni di sicurezza non è consentito ai parenti assistere alla cremazione.

ARTICOLO 65 - REGISTRI

Presso l'impianto di cremazione deve essere tenuto un registro, anche su supporto informatico contenente le generalità delle salme o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.

ARTICOLO 66 – ONEROSITA' DELLA CREMAZIONE

La cremazione delle salme è un servizio pubblico a pagamento. La cremazione è a carico del comune limitatamente ai casi di salme i cui parenti siano dichiarati dai servizi sociali non abbienti.

ARTICOLO 67- URNE CINERARIE

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione le urne sono collocate nei cimiteri del Comune di Mantova in apposita celletta o nicchia; possono inoltre essere collocate negli ossari e nei loculi in numero pari alla capienza massima degli stessi, nonché in tutte le altre sepolture private.

Nei cimiteri può essere prevista una apposita zona per la concessione di aree destinate ad inumazione delle urne cinerarie.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO X POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 68 - ORARIO

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 69 - DISCIPLINA DEI CIMITERI

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi

E' vietato l'ingresso:

- a. - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o da chi è preposto al servizio al momento dell'ingresso;
- c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 7 quando non siano accompagnati dagli adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, nel rispetto dei criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 70 - DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b. introdurre oggetti irriverenti;
- c. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f. calpestare, danneggiare aiuole, fioriture, cespugli, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
- h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
- i. eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richi esta dei concessionari;
- j. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso;
- k. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dalla Direzione del Servizio;
- l. qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 71 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al servizio li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 72 - MATERIALI ORNAMENTALI

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere inadatte allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile del servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Detti provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali od oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 62 in quanto applicabili.

CAPO XI CONCESSIONI

ARTICOLO 73 - SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 49, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree sono concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a. sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc. ..);
- b. sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia intestate, edicole, cappelle, loculi di famiglia ecc...);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui alla apposita tariffa e al deposito dell'importo delle spese contrattuali.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o a sistema di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n° 285/90 per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni o esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 53 L. 8.6.1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cimiteriale, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b. la durata;
- c. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

ARTICOLO 74 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n° 285/90.

La durata è fissata:

- a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b. in 50 anni per i loculi di famiglia;
- c. in 33 anni per i loculi individuali, per le nicchie cinerarie, e per gli ossarietti.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla apposita tariffa vigente.

Alla scadenza della concessione è consentito il prolungamento della stessa per un numero di anni pari a 10. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione della fattura.

ARTICOLO 75 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

La sepoltura individuale di cui alla lettera a), dell'art. 74, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

Il Comune può stabilire di concedere un determinato numero di loculi, anche non in presenza di salma, purché il concessionario abbia compiuto almeno 80 anni, fatta eccezione per il coniuge superstite che voglia acquistare un loculo accanto al coniuge defunto.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando i seguenti criteri di priorità:

- a. presenza di salma (facendo riferimento alla data di morte);
- b. età del richiedente;
- c. residenza;
- d. data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 76 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente, dai discendenti in linea retta e dagli ascendenti.

Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini e persone benemerenti del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con autocertificazione ai sensi della L. 4.1.1968 n. 15 da presentare all'ufficio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla -osta assoggetto all'apposita tariffa.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in un dei modi sopra esposti.

Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria. Tali operazioni sono eseguite dal Comune.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 77 – MANUTENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme.

Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dall'art. 78 la manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i familiari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

Potranno essere inoltre sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non sia stato effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio cimiteriale in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi del presente articolo sono solidali.

In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle gallerie di loculi costruite dal Comune sono a carico dello stesso, restando esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria della lastra di chiusura del manufatto.

ARTICOLO 78- SUBENTRI

Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

Alla morte del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 76, sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 76, che assumono la qualità di concessionari.

Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per se o per i propri aventi causa a favore degli altri concessionari. Qualora a seguito di tali rinunce dovesse restare un unico avente causa, lo stesso è tenuto ad effettuare la volturazione della contratto di concessione. Il contratto di volturazione sarà autorizzato per la durata residua della concessione per le concessioni a termine e per 99 anni per le concessioni perpetue.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 76, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 79 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- a. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 80 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al secondo comma dell'art. 73 salvo i casi di decadenza, quando:

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, resti, ceneri.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari di cui al punto b) è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico competente da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 81 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al quarto comma dell'art. 73, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a. per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, maggiorato di un importo fino a un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
- b. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- c. per concessioni di manufatti della durata di anni 50 di una somma pari a 1/100 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- d. per concessioni di manufatti della durata di anni 33 di una somma pari a 1/66 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 83.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 82 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 3° e 4° comma dell'art. 76, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente Regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di consegna dell'area, pena la decadenza.

Per motivi da valutare caso per caso il Comune può concedere ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga adeguata ai motivi riscontrati.

ARTICOLO 83 - REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art. 95, 2° comma del D.P.R. n° 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, e verrà concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 84 - DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, o sia stata trasferita a terzi;
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 78 penultimo comma;
- d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 86, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati;
- e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio delle opere;
- f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- g. quando trascorsi due anni dalla morte del concessionario gli eredi non abbiano provveduto al cambio d'intestazione della concessione come previsto dall'art. 81.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) e g) di cui al comma precedente è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ARTICOLO 85 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione l'Amministrazione provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente si provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 86 - ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 77, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n° 285/90.

Allo scadere dei termini se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XII

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 87 - ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie dei manufatti privati, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Tali opere, quando dalla legge non sono assoggettate ad autorizzazione o concessione edilizia, devono essere autorizzate dal Responsabile del servizio su richiesta del concessionario o del referente del sepolcro e dietro corresponsione della relativa tariffa.

Per operare abitualmente sui cimiteri comunali gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile del servizio, assoggettata alla tariffa prevista, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale. Tale autorizzazione è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potrebbero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Le riparazioni o le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere eseguite anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge o i regolamenti vigenti. I privati cittadini che intendono effettuare lavori sui propri sepolcri e gli imprenditori privati che devono operare saltuarimente al cimitero dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del

servizio, subordinata al versamento di un deposito cauzionale e al pagamento dell'apposita tariffa da costituirsi nella forma di deposito bancario.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 88 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n° 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria amministrazione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, lapidi, ricordi, ecc., nel rispetto di quanto previsto all'art. 52 e nel Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 49.

ARTICOLO 89 - RESPONSABILITÀ

I concessionari delle sepolture, in solido con i progettisti, i direttori dei lavori e gli esecutori, sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di ogni ed eventuale danno recato o al Comune od a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

Le autorizzazioni di cui all'art. precedente sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, o da una cauzione o assicurazione, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. E' inoltre fissata una tariffa da versarsi all'atto dell'ottenimento dell'autorizzazione quale compenso forfettario relativo ai consumi di acqua e smaltimento dei rifiuti speciali necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 90 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 91 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

E' permessa la circolazione di veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 92 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio e comunque deve essere ricompreso negli orari di apertura dei cimiteri.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ARTICOLO 93 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Il Responsabile del servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 94 - VIGILANZA

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e alle autorizzazioni. Essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge o del presente regolamento.

L'Ufficio Tecnico del Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere soggette ad autorizzazione o concessione edilizia e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli art. 99 e 102.

CAPO XIII DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 95 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI BENEMERITI

L'Amministrazione Comunale può destinare gratuitamente nei cimiteri comunali aree e tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini benemeriti per opere di ingegno o per servizi resi.

ARTICOLO 96 - MAPPA

Presso gli uffici amministrativi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture, in particolare per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa può essere tenuto anche su supporti informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del cimitero e che trova riscontro nei piani cimiteriali di cui all'art. 49.

ARTICOLO 97 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica nel decennio durante il quale la mappa stessa è destinata a servire, ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. generalità del defunto o dei defunti;
- b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c. la struttura schematica con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e. gli estremi del titolo costitutivo;
- f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g. la natura e la durata della concessione;
- h. le variazioni che si verificano nel decennio cui la titolarità della concessione si riferisce;
- i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 98 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n°285/90, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Il registro è ordinato in maniera tale da effettuare le iscrizioni giornaliere.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 99 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Presso i cimiteri è istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

L'ufficio tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forza, nel cimitero stesso.

In ogni scheda è riportato:

- a. generalità del defunto;
- b. numero ed ubicazione della sepoltura.

ARTICOLO 100 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

E' istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio predispone entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 101 - SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento Governativo D.P.R. n° 285/90 le quali sono punite ai sensi dell'art. 108 del medesimo, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma e con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934, n° 383 e successive modifiche e successive integrazioni e dalla Legge 24/11/1981, n° 689.

ARTICOLO 102 - CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti, si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo assenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 103 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n° 89 del 25/5/1994 è abrogato.

TARIFFARIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI FONDAMENTALI

<i>Tipo operazione</i>	<i>Tariffa attuale</i>	<i>Tariffa proposta</i>
Tumulazione ceneri e resti mortali in: <ul style="list-style-type: none"> - ossario - cinerario - loculo di punta - loculo di fascia, edicola, cappella, tomba con e senza vestibolo 	L. 30.000 € 15,49 L. 30.000 € 15,49 L. 70.000 €36,15 L. 140.000 €72,30	L. 30.000 € 15,49 L. 30.000 € 25,82 L. 70.000 €36,15 L. 140.000 €72,30
Tumulazione salme in: <ul style="list-style-type: none"> - loculo di punta - loculo di fascia, edicola, cappella, tomba con e senza vestibolo 	L. 210.000 €108,46 L. 380.000 €196,25	L. 210.000 €108,46 L. 380.000 €196,25
Estumulazione resti mortali e ceneri da (per ogni operazione): <ul style="list-style-type: none"> - ossario/cinerario - loculo di punta - loculo di fascia, edicola, cappella, tomba con e senza vestibolo 	L. 30.000 € 15,49 L. 60.000 €30,99 L. 140.000 €72,30	L. 30.000 € 15,49 L. 60.000 €30,99 L. 140.000 €72,30
Estumulazione ordinarie e straordinarie di salme da: <ul style="list-style-type: none"> - loculo di punta - loculo di fascia, edicola, cappella tomba con vestibolo, per ogni salma estumulata 	L. 110.000 € 56,81 L. 270.000 € 139,44	L. 150.000 € 56,81 L. 270.000 € 139,44

Inumazioni:		
	- Salme residenti	L. 300.000 € 154,93
	- Salme non residenti	L. 200.000 L. 400.000
	- Resti mortali inconsunti	€ 103,29 € 206,58
		L. 150.000 € 77,47
Esumazioni:	- ordinarie con salma in ossario comune	Gratuita
	- ordinarie	Gratuita
	- straordinarie	L. 150.000 € 77,47
		L. 200.000 € 103,29 L. 300.000 € 154,94

TARIFFARIO

dei Servizi

Funerari e Cimiteriali

ANNO 2001

Diritti funerari e tariffa trasporto funebre

<i>Tipo di tariffa</i>	<i>Tariffa attuale</i>	<i>Tariffa proposta</i>
Diritto fisso per trasporti funebri da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale ed in partenza o in arrivo nel comune	L. 200.000 € 103,29	L. 250.000 € 129,11
Tariffa massima per il trasporto funebre all'interno del territorio comunale eseguito dalle imprese autorizzate ad operare. (le imprese possono applicare anche tariffe inferiori)	==	L. 700.000 € 361,52

Diritti Cimiteriali

<i>Tipo di diritto</i>	<i>Tariffa attuale</i>	<i>Tariffa proposta</i>
Diritto di iscrizione:		
- lapide	L. 30.000 € 15,49	L. 30.000 € 15,49
- ossario/cinerario	L. 30.000 € 15,49	L. 30.000 € 15,49
- loculo di punta	L. 50.000 € 25,82	L. 50.000 € 25,82
- loculo di fascia, tomba, edicola	L. 70.000 € 36,15	L. 70.000 € 36,15
Diritto di manutenzione generale del cimitero per l'ordinaria durata della tumulazione in manufatti concessi per :		
- 33 anni		L. 250.000 € 129,11
- 99 anni		500.000 € 258,23
Diritto di manutenzione generale del cimitero per l'ordinaria durata della inumazione		
		L. 100.000 € 51,65

Costi unitari per prestazioni cimiteriali di varia natura

<i>Tipo di prestazione</i>	<i>Tariffa attuale</i>	<i>Tariffa proposto</i>
Smaltimento rifiuti cimiteriali conseguenti ad estumulazioni ed esumazioni straordinarie, per ogni operazione	L. 200.000 € 103,29	L. 200.000 € 103,29
saldatura	L. 80.000 € 41,32	L. 80.000 € 41,32
Scavo	L. 200.000 € 103,29	L. 300.000 €154,94
Ricevimento resti mortali e ceneri a seguito di traslazione da altro cimitero	L. 30.000 € 15,49	L. 30.000 € 15,49
Apertura e chiusura tomba	L. 90.000 € 46,48	L. 90.000 € 46,48
Provvisorietà nelle tombe comunali: - per mese * * primi sei mesi anticipati	L. 10.000 € 5,16	L. 10.000 € 5,16
Costo orario del personale per operazioni cimiteriali a richiesta	L. 35.000/ora € 18,08	L. 38.000/ora € 19,62

Pratiche amministrative

<i>Tipo di pratica</i>	<i>Tariffa Attuale</i>	<i>Tariffa proposta</i>
Disbrigo pratiche per i servizi cimiteriali	L. 50.000 € 25,82	L. 50.000 € 25,82
Cambio intestazione e nomina referente	=	L. 100.000 € 51.65
Subentri e volture in concessioni di:		
- ossari/loculi	L. 100.000 € 51.65	L. 200.000 € 103,29
- edicola/tomba a 5 posti	L. 200.000 € 103,29	L. 350.000 € 180,76
- edicola/tomba 10 posti	L. 350.000 € 180,76	L. 500.000 € 258.23
- cappella	L. 500.000 € 258.23	L. 700.000 € 361,52
Inclusione di nominativi tra gli aventi diritto alla tumulazione in:		
-ossario	L. 50.000 € 25,82	L. 50.000 € 25,82
-loculo	L. 50.000 € 25,82	L. 100.000 € 51.65
-tomba, cappella, edicola:		
a. Resti/ceneri	=	L. 100.000 € 51.65
b. Salma	=	L. 200.000 € 103,29
Autorizzazione ad eseguire lavori privati di manutenzione di tombe, edicole, cappelle	L. 50.000 € 25,82	L. 50.000 € 25,82

Concessioni Cimiteriali:
loculi nuovi cimiteri Frassino e Formigosa

<i>Tipo di concessione</i>	<i>Tariffa attuale</i>	<i>Tariffa Proposta</i>
ossari/cinerari	L. 750.000 € 387,34	L. 750.000 € 387,34
loculi 1° e 2° fila	L. 3.600.000 € 1859,24	L. 3.600.000 € 1859,24
loculi 3° e 4° fila	L. 3.200.000 € 1652,66	L. 3.200.000 € 1652,66
loculi 5° e 6° fila	L. 2.800.000 € 1446,08	L. 2.800.000 € 1446,08

Concessioni Cimiteriali:
loculi vecchi costruiti prima del 1994 nei cimiteri cittadini

<i>Tipo di concessione</i>	Tariffa Attuale (Loculi VI Galleria)	Tariffa Proposta
Ossari/cinerari:		
➤ Dalla 1° alla 4° fila	L. 700.000 € 361,52	L. 700.000 € 361,52
➤ Dalla 5° alla 8° fila	L. 650.000 € 335,70	L. 650.000 € 335,70
➤ Dalla 9° alla 14° fila	L. 450.000 € 232,41	L. 450.000 € 232,41
Loculi di punta:		
➤ Dalla 1° alla 3° fila	L. 2.850.000 € 1471,90	L. 2.850.000 € 1471,90
➤ 4° fila	L. 2.700.000 € 1394,43	L. 2.700.000 € 1394,43
➤ 5° fila	L. 2.500.000 € 1291,14	L. 2.500.000 € 1291,14
➤ 6° fila	L. 2.350.000 € 1213,67	L. 2.350.000 € 1213,67
➤ 7° fila	L. 2.200.000 € 1136,21	L. 2.200.000 € 1136,21

Loculi di fascia:		
➤ Dalla 1° alla 3° fila	L. 4.000.000 € 2065,83	L. 4.000.000 € 2065,83
➤ 4° fila	L. 3.700.000 € 1910,89	L. 3.700.000 € 1910,89
➤ 5° fila	L. 3.500.000 € 1807,60	L. 3.500.000 € 1807,60
➤ 6° fila	L. 3.300.000 € 1704,31	L. 3.300.000 € 1704,31
➤ 7° fila	L. 3.100.000 € 1601,02	L. 3.100.000 € 1601,02
Loculi di punta sotterranei:		
➤ Dalla 1° alla 3° fila	L. 2.550.000 € 1316,97	L. 2.550.000 € 1316,97
➤ 4° fila	L. 2.400.000 € 1239,50	L. 2.400.000 € 1239,50
➤ 5° fila	L. 2.250.000 € 1162,03	L. 2.250.000 € 1162,03
loculi di fascia sotterranei:		
➤ Dalla 1° alla 3° fila	L. 3.800.000 € 1959,50	L. 3.800.000 € 1959,50
➤ 4° fila	L. 3.500.000 € 1804,80	L. 3.500.000 € 1804,80
➤ 5° fila	L. 3.200.000 € 1650,11	L. 3.200.000 € 1650,11

Le tariffe dei loculi considerati vecchi, cioè costruiti prima del 1994, sono state tutte portate alle tariffe dei loculi della 6° Galleria (costruita nel 1988). In questo modo vengono uniformate tutte le tariffe dei loculi cosiddetti "vecchi". Si allega il tariffario precedente per consentire un confronto.

Concessioni Cimiteriali:
aree per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia

<i>Tipo di concessione</i>	Tariffa Attuale	Tariffa Proposta
-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

area per costruzione di tomba di famiglia al mq.	L. 1.000.000 € 515,66	L. 2.500.000 € 1031,32
area per costruzione di edicole di famiglia al mq.	L. 1.200.000 € 618,79	L. 3.000.000 € 1289,14
area per costruzione di cappelle di famiglia al mq.	L. 2.000.000 € 1031,32	L. 3.500.000 € 1546,97

***Concessioni Cimiteriali:
tombe di famiglia nei cimiteri di Angeli, Frassino e Formigosa***

<i>Tipo di concessione</i>	Tariffa Attuale	Tariffa Proposta
tombe a 5 posti al grezzo	L. 21.000.000 € 10.828,82	L. 21.000.000 € 10.828,82
tombe a 10 posti al grezzo	L. 33.000.000 € 17.016,71	L. 33.000.000 € 17.016,71
tombe a 5 posti complete di marmi	L. 24.000.000 € 12.375,79	L. 24.000.000 € 12.375,79
tombe a 10 posti complete di marmi	L. 38.000.000 € 19.595	L. 38.000.000 € 19.595
loculi di famiglia a 4 posti	L. 15.000.000 € 7.734,87	L. 15.000.000 € 7.734,87